

**Modello Unico 2005? Soluzione Unica.**

- Gli esempi pratici
- La modulistica
- Il software per il calcolo dell'IRPEF

www.ilsolo24ore.com

Il Sole **24 ORE**

# NORME E TRIBUTI

**Guida più CD ROM a soli 6,90 euro oltre il prezzo del quotidiano.**

In edicola con Il Sole 24 ORE

www.ilsolo24ore.com

MANOVRA 2005 ■ Fissate con un decreto pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale» le misure in vigore dal 1° giugno

## I bolli al secondo giro di aumenti

Rincari intorno al 33% - La marca più comune sale a 14,62 euro, le concessioni per il passaporto vanno a 40,29

Scatta la seconda fase degli aumenti dei bolli, stabilita nell'ambito della manovra finanziaria per il 2005: con il decreto 24 maggio 2005 del ministro dell'Economia — che riportiamo qui accanto — viene infatti completata la scansione degli aumenti per gli importi: — delle imposte di registro, ipotecaria, catastale; — dell'imposta di bollo; — delle tasse di concessione governativa; — delle tasse ipotecarie.

*Completo il percorso dettato dal Df 7/05*

Con gli incrementi che vengono riportati nel decreto e che sono esemplificati nel grafico per una serie di atti e pratiche, i bolli e le concessioni subiscono un innalzamento di circa il 33 per cento. Una prima tranche di questi aumenti ha avuto il via nello scorso febbraio (si veda, per il dettaglio degli importi, quanto è stato riportato sul Sole-24 Ore dal 29 gennaio al 5 febbraio 2005); mentre una seconda tranche, riguardante alcuni importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse di concessione governativa, era stata appunto preannunciata per il mese di giugno 2005. Questo intervento è stato disposto con un procedimento normativo articolato, che è utile ricostruire.

**La manovra finanziaria per il 2005.** Il comma 300 dell'unico articolo della Finanziaria 2005 (la legge 311 del 30 dicembre 2004) aveva dato mandato al ministro dell'Economia di approvare, entro il 31 gennaio 2005, con proprio decreto, un aumento di una lunga serie di imposte fisse.

Si trattava, in realtà, di una strana delegificazione «a termine», in quanto, scaduto il periodo che veniva fissato dalla Finanziaria per

### Gli aumenti da mercoledì

Gli effetti del decreto 25 maggio 2005 per le pratiche più diffuse. Importi in euro, dove non specificato diversamente

BOLLI	Vecchio importo	Nuovo importo	Vecchio importo	Nuovo importo
<b>Atti pubblici e relative copie autentiche</b>	11	14,62 (1)	11	14,62 (1)
<b>Scritture private autentiche e relative copie autentiche</b>	11	14,62 (1)	2.500 lire	1,81 (2)
<b>Scritture private con cui si creano, modificano, estinguono o documentano rapporti giuridici di qualunque specie</b>	11	14,62 (1)	600 lire	0,52 (2)
<b>Istanze alla pubblica amministrazione (tranne che per pubblici concorsi o pubblico impiego)</b>	11	14,62 (1)	<b>CONCESSIONI GOVERNATIVE</b>	
<b>Formalità nei pubblici registri</b>	11	14,62	Rilascio del passaporto	60.000 lire → 40,29
			Per ogni membro del passaporto collettivo	4.000 lire → 2,58

Note: (1) Ogni quattro facciate (2) Per ogni esemplare

l'emaneazione del decreto ministeriale, la materia sarebbe di nuovo tornata (trattandosi di normativa contenuta nella legge ordinaria) nella disponibilità esclusiva del Parlamento. Era stato quindi ipotizzato un avvicendamento di competenze poco comprensibile (e abbastanza discutibile).

**Il decreto legge 7/05.** Su questa prima determinazione contenuta nella legge finanziaria è però intervenuto un successivo decreto legge: con l'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) ha

corretto la legge 311/04 sotto vari aspetti:

1) è stata abolita la preannunciata e generalizzata delegificazione «a termine»;  
2) una prima serie di aumenti è stata direttamente disposta dallo stesso decreto legge 7/05;  
3) è stato infine previsto (anche in

questo caso, con un altro esempio di insolita delegificazione «a termine») che gli importi fissi delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo che non venivano aumentati in febbraio (tra cui la comune marca da bollo da 11 euro) sarebbero stati aggiornati da un decreto del ministro dell'Eco-

## E la tabaccheria passa al telematico

stabilito l'agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 5 maggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio.

### In arrivo le emittitrici per «marche» su misura

Il progetto, realizzato con un accordo tra l'Agenzia delle entrate, Lottomatica, la Federazione italiana tabaccai e l'Assotabaccai, do-

vrà aumentare le comodità per i cittadini. Lo ha assicurato il direttore dell'Agenzia delle entrate, Raffaele Ferrara, che ha definito l'iniziativa «un ulteriore passo in direzione di una semplificazione dei rapporti con i contribuenti». Perché, come ha spiegato Ferrara, «il mezzo informatico aiuta noi a sbagliare meno e i contribuenti ad avvicinarsi con più semplicità a procedure altrimenti complesse».

Le nuove marche da bollo sono

pensate anche per arginare l'evasione fiscale: l'etichetta adesiva ha punti di strappo che non permetteranno più di staccare i valori dagli atti senza lacerarsi. E poi c'è il risparmio per lo Stato, quantificato in qualche decina di milioni di euro, sinora spesi per la gestione delle marche, il deposito presso il Poligrafico dello Stato e la distribuzione agli uffici delle poste.

Un vantaggio sicuro è per i tabaccai, come ha segnalato il segretario della Fit, Sergio Baronci. Le emittitrici li libereranno infatti dall'obbligo di anticipare le somme per l'acquisto delle marche da bollo e di scontare in prima persona il rischio di furti.

VALENTINA MAGLIONE

IL DECRETO

Publichiamo il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 24 maggio 2005, contenente l'«Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311». Il decreto è riportato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 123 del 28 maggio 2005.

#### ARTICOLO 1

Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo

1. L'importo dell'imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00 dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto è elevato a euro 14,62.

2. Alla tariffa allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'articolo 1-bis, comma 10, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, commi 1 e 2, le parole: «lire 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;

b) all'articolo 14:

1) le parole: «euro 1,29» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;

2) le parole: «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2,58»;

3) le parole: «lire 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,65»;

4) le parole: «lire 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,80»;

c) all'articolo 28 le parole: «lire 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,52».

#### ARTICOLO 2

Aggiornamento degli importi delle tasse sulle concessioni governative

1. Alla tariffa allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Ammontare delle tasse in lire», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ammontare delle tasse in euro»;

b) all'articolo 1, lettera a), la parola: «60.000» è sostituita dalla seguente: «40,29»;

c) all'articolo 1, lettera b), la parola: «4.000» è sostituita dalla seguente: «2,58».

#### ARTICOLO 3

Decorrenza

1. Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 2005 e sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

### INTERVENTO

## Con gli sconti in farmacia primi spiragli di concorrenza

DI STEFANO CAPRI

Il recente decreto legge che autorizza i farmacisti ad applicare uno sconto fino al 20% sui prezzi dei farmaci non rimborsati, cioè di fascia C (ma solo quelli senza obbligo di prescrizione, Sop, e gli Otc, farmaci da banco) e che blocca i prezzi per 2 anni si presta ad alcune considerazioni economiche.

Studi condotti in altri Paesi hanno dimostrato come adeguate misure di deregulation creino concorrenza nel mercato delle farmacie, e la possibilità dello sconto rispetto al prezzo massimo di vendita è una di queste. Il gruppo G10-Medicines della Commissione europea raccomandava già nel 2002 agli Stati di sviluppare la concorrenza nel mercato dei farmaci senza obbligo di prescrizione, addirittura spingendo verso una riclassificazione di parte dei farmaci con l'obbligo di ricetta.

In Francia, Spagna, Danimarca, Norvegia e Finlandia il farmacista da anni può sostituire il farmaco di marca con il generico, indipendentemente dalla ricetta, mentre il Df si limita a suggerire la sostituzione su richiesta del consumatore.

Lo sconto praticabile dai farmacisti permette infatti il trasferimento ai consumatori dei benefici derivanti dall'eventuale concorrenza tra distributori. Questo vantaggio può rivelarsi di diversa entità a seconda delle aree del paese, ma questo non diminuisce il suo carattere di beneficio per la società nel suo complesso, sempre mantenendo per il farmaco il carattere di bene meritore. Con la possibilità dello sconto, i farmacisti saranno incentivati a ricercare condizioni di approvvigionamento migliori e a selezionare i fornitori che effettuano le offerte più convenienti (concorrenza *interbrand*). Questa liberalizzazione dei prezzi al punto di vendita comporterà inoltre la concorrenza tra i farmacisti sui medesimi farmaci (concorrenza *intra-brand*). La scomparsa del prezzo imposto attenuerà poi possibili comportamenti collusivi dei produttori, le aziende farmaceutiche, in quanto i prezzi effettivi di vendita varieranno sensibilmente da area ad area (si pensi alle differenti condizioni di mercato di una farmacia rurale rispetto a quella di una grande città) e anche da farmacia a farmacia, impedendo un unico prezzo finale sul quale fare eventuali accordi (fenomeno cosiddetto dei prezzi paralleli, agevolato dalla conoscenza del prezzo che, con i dati dei volumi di vendita, permet-

te rapidamente il calcolo di convenienza e quindi l'eventuale intesa).

Vi sono però aspetti di questo decreto poco convincenti, perché l'intervento poteva essere più esteso e incisivo. Perché infatti riferirsi ai soli farmaci Sop (etici senza obbligo di prescrizione) e Otc (da banco) e non applicare la possibilità di sconto a tutti i farmaci in fascia C (non rimborsati e a totale carico dei cittadini)? Questi ultimi rappresentano quasi il 60% della spesa per i farmaci non rimborsati, e pertanto la manovra incide soltanto sul restante 40% della spesa. I previsti risparmi fino a 852 mln di euro l'anno sono valutati sull'ipotesi di sconto a tutta

### Ma le misure contenute nel Df sui prezzi dei medicinali restano ancora troppo limitate

la fascia C e vanno dunque drasticamente ridotti a meno della metà. Inoltre, il margine del farmacista sui farmaci a prezzo fisso è il 22,25% rispetto al prezzo al pubblico (il margine del 26,7% applicato al prezzo senza Iva) e sarà quindi molto difficile fare sconti del 20%, se non occasionalmente su alcuni farmaci per attirare clientela.

Il blocco dei prezzi per due anni (cioè la possibilità di fissare liberamente i prezzi dei farmaci in fascia C solo una volta ogni 24 mesi) è invece una manovra di limitazione del mercato in un decreto orientato a sviluppare la concorrenza. Così si spingeranno le imprese farmaceutiche ad aumentare i prezzi in proporzioni inadeguate alle condizioni del mercato per poter legittimamente recuperare i mancati guadagni.

Infine, dal punto di vista della politica economica nel settore farmaceutico, sarebbe auspicabile, quando si interviene con misure che innovano il settore, utilizzare gran parte degli strumenti a disposizione. Ad esempio, per rafforzare la concorrenza fra i punti di vendita dei farmaci, andrebbe finalmente concessa la vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione e da banco al di fuori delle farmacie, cioè in alcune tipologie di supermercati e centri commerciali.

\* Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità, Università Cattaneo-Luc

PROFESSIONI ■ Primo confronto a luglio tra i due enti di previdenza dei commercialisti


## Per l'Albo unico il test delle Casse

MILANO ■ Il primo incontro ufficiale dedicato alla fusione delle Casse di previdenza avverrà già a luglio, cioè — se sarà rispettata la tabella di marcia prevista — poco dopo l'approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo varato venerdì dal Consiglio dei ministri e che sancisce la struttura del nuovo Albo unico per dottori commercialisti e ragionieri.

A segnalare la necessità di un confronto in tempi brevi sono i presidenti dei due enti previdenziali, Antonio Pastore (per i dottori commercialisti) e Paolo Salvadori (per i ragionieri). Anche se il decreto approvato l'altro ieri in prima istanza (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) non contiene alcun riferimento all'unificazione previdenziale, si attende comunque la sua ratifica prima di predisporre l'agenda dei lavori che dovrà portare, nei prossimi due anni, alla creazione anche di un unico ente previdenziale. Un risultato, in realtà, niente affatto scontato, anche perché la decisione sarà presa dalle Casse nel rispetto della piena autonomia di cui godono — in base al decreto legislativo 509/94 — e non potrà essere imposta dal Governo, che potrà «solo» accompagnare e sostenere le loro decisioni. Quanto alle conseguenze, ciascuna categoria si dovrà accollare i rispettivi ed eventuali oneri derivanti dall'operazione, senza possibilità di condivisione. Sono esclusi anche interventi finanziari da parte dello Stato.

### Versamenti e assegni

Contribuenti e pensionati delle due categorie contabili



### La stabilità delle Casse

I dati di preconsuntivo 2004. Importi in euro

DOTTORI COMMERCIALISTI		RAGIONIERI	
Entrate per contributi	262.070.000	Entrate per contributi	186.728.500
Uscite per pensioni	104.711.000	Uscite per pensioni	96.367.200
Rapporto entrate/uscite	2,5	Rapporto entrate/uscite	1,94
Patrimonio immobiliare	234.141.000	Patrimonio immobiliare	476.620.000
Patrimonio mobiliare	1.527.377.000	Patrimonio mobiliare	591.694.300
Avanzo di esercizio	167.054.000	Avanzo di esercizio	65.000.000

Fonte: elaborazioni «Il Sole-24 Ore» su dati effettivi delle Casse di previdenza

«Le Casse potranno incontrarsi già prima della pausa estiva — dice Antonio Pastore, presidente della Cassa dei dottori — non appena sarà stato approvato il decreto. Obiettivo: avviare stabilmente il confronto per stabilire criteri comuni per la redazione dei bilanci tecnici e dei flussi finanziari, ma soprattutto per la quantificazione del debito previdenziale».

Un elemento essenziale, secondo Paolo Salvadori (presidente della Cassa ragionieri) per sgombrare il campo dai timori secondo cui l'unificazione «accollerebbe» a una categoria gli oneri accumulati dall'altra. «Abbiamo il dovere di chiarire — ha detto Salvadori — che non sarà così, perché il passaggio al contributivo ha introdotto una stabi-

lità strutturale del sistema e le misure adottate ci consentono di eliminare ogni residuo deficit maturato sino al 31 dicembre 2003». Dal 1° gennaio 2004, le due Casse hanno introdotto la pensione contributiva, riproducendo, nelle linee, quanto previsto dalla legge 335/1995 (la riforma Dini). Per i iscritti è stata mantenuta la liquida-

zione retributiva per la quota maturata fino al 31 dicembre 2003. I redditi prodotti dal 2004 saranno invece liquidati in base alla rivalutazione del montante versato.

In entrambe le Casse è stata poi elevata, dal 2005, l'aliquota del contributo integrativo dal 2 al 4% (per i dottori la misura si applica, per ora, fino al 2009).

Secondo la legge delega, l'unificazione delle gestioni non deve comportare solo oneri per la finanza pubblica e deve tenere conto delle situa-

zioni patrimoniali esistenti, ma anche delle prospettive collegate alle dinamiche demografiche e all'andamento delle adesioni. A favore dei già iscritti deve essere garantita la liquidazione delle aspettative in atto.

E proprio per scrivere questi criteri comuni un contributo rilevante può giungere dall'intera Adepp che, circa tre settimane fa, è stata sollecitata dal ministero del Welfare a mettere a punto, proprio entro il 30 giugno, una griglia predefinita di criteri per redigere bilanci tecnici e proiezioni di lungo periodo. Tra le indicazioni richieste, tavole di mortalità "aggiustate" ai dati Istat, ipotesi economiche sulla base del Dpef e un arco temporale minimo quarantennale per misurare la durata delle proiezioni. Elementi che potranno essere utili anche nel lungo cammino verso la previdenza unica della nuova categoria economico-contabile.

LAURA CAVESTRI